



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Area Valutazione Tecnica e Controlli
Ufficio FEASR non SIGC

ISTRUZIONI OPERATIVE

N° FEASRnonSIGC/03

dell'8/10/2024

PROCEDURE DI CONTROLLO
ai sensi dell'art. 59 del Regolamento UE 2021/2116

ISTRUZIONI OPERATIVE
per verificare se
società e ditte individuali sono controllate o controllanti
del Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR)
della Regione Piemonte



Sviluppo Rurale
Piemonte 2023-2027

Sommario

1	INTRODUZIONE.....	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3	DEFINIZIONE E RATIO.....	3
4	CONTROLLI GENERALI	4
5	CONTROLLI SUL REGISTRO IMPRESE.....	4

1. INTRODUZIONE

Le presenti disposizioni, facendo riferimento alle norme contenute nel Regolamento (UE) n. 2116/2021, nel Piano Strategico della Pac 2023-2027 (PSP 2023-27) e nel Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte (CSR 2023-27), descrivono la procedura per verificare se le ditte individuali e le società, di persone e di capitali, destinatari di tutti gli interventi FEAGA e FEASR, siano controllate o controllanti.

Per gli aspetti non esaminati valgono le disposizioni contenute nel CSR della Regione Piemonte 2023-2027, nel Manuale delle Procedure controlli e sanzioni dell' A.R.P.E.A., e nei bandi attivati.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
- REGOLAMENTO (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 della Commissione europea del 13.12.2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis";

3. DEFINIZIONI E RATIO

Il controllo, volto a verificare il collegamento tra due o più imprese, è necessario per assicurare il rispetto della legislazione unionale, per accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, per prevenire frodi, per garantire che i beneficiari del FEAGA e del FEASR forniscano informazioni sulla loro identificazione e, soprattutto, per adempiere a quanto previsto nel Regolamento c.d. "de minimis" (Regolamento UE 2023/2831 del 13.12.2023). Tale normativa, a fronte del rispetto di alcuni criteri e condizioni, concede aiuti all'impresa, la quale può beneficiare di un plafond di euro 300.000,00 nell'arco temporale di un triennio, a partire dal 1° gennaio 2024.

Presupposto soggettivo affinché si possa usufruire dei suddetti aiuti è che si tratti di **impresa unica**, ovvero l'insieme di più imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti:

IMPRESA CONTROLLATA: è quella società la cui maggioranza di capitale (almeno il 50%) è detenuta dalla capo gruppo (impresa controllante), che ne definisce i dettagli e gli obiettivi da raggiungere.

IMPRESA COLLEGATA: è quella società le cui quote o azioni sono possedute in quantità significativa da un'altra società, ma non sufficiente da esercitare un'influenza dominante e significativa sulla impresa collegata.

Quindi le imprese controllate, di fatto o di diritto, dalla stessa entità devono essere considerate come un'unica impresa beneficiaria.

Di conseguenza, ai fini dell'applicazione del massimale previsto dal De Minimis si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti negli ultimi tre anni, non solo dell'impresa singola, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate alla tua da un rapporto di controllo, nell'ambito dello stesso Stato membro.

4. CONTROLLI GENERALI

La metodologia adottata prevede un controllo atto a verificare se l'impresa beneficiaria dell'aiuto sia una società controllata o controllante.

Tala procedura amministrativa è preceduta dalla dichiarazione resa dalla stessa impresa, in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi del Regolamento UE 2021/2116.

Nella fattispecie, la dichiarazione è la seguente:

- ai sensi dell'art. 59 comma 4 del Reg. 2021/2116 dichiara di essere società un'impresa sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento da parte di _____ (indicare la partita IVA della società che esercita il controllo, iscritta in camera di commercio ai sensi art. 2497-bis c.c.)
oppure*
- ai sensi dell'art. 59 comma 4 del Reg. 2021/2116 dichiara di NON essere un'impresa sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento.*

5. CONTROLLI SUL REGISTRO IMPRESE

La fase successiva all'autodichiarazione prevede la verifica, per le pratiche estratte a campione (controllo in loco o dichiarazioni), sullo stato di un'azienda controllata o controllante direttamente sui documenti telematici presenti sul sito della Camera di Commercio.

Infatti, su www.registroimprese.it è possibile constatare se una ditta individuale e/o una società (di persone e/o di capitali) ricoprono questa funzione.

Accedendo al suddetto sito, occorre inserire la ragione sociale o la partita iva dell'impresa sottoposta al controllo e, una volta trovata, selezionare l'opzione "visure e blocchi".

Nella schermata che compare, nella sezione "OTTIENI PROSPETTO":

- se si tratta di una società (di persone o di capitali) occorre flaggare "società o entri controllanti" e scegliere se procedere con "estrai a video" o "estrai in formato pdf" per ottenere l'informazione desiderata;

- se si tratta di una ditta individuale occorre selezionare dal menu a tendina "storia partecipazioni del titolare" e scegliere se procedere con "estrai a video" o "estrai in formato pdf" per ottenere l'informazione desiderata.

Se all'esito del controllo compare la dicitura "*Richiesta eseguita. La richiesta non è andata a buon fine. Nessuna informazione presente per i blocchi richiesti*", vuol dire che l'impresa, su cui è stato fatto l'accertamento, NON è controllata o controllante.

Mentre se all'esito del controllo, compare la visura camerale, vuol dire che la società è controllata/controlante, e basterà verificare i dati nella apposita sezione "*Partecipazioni in altre società*".

In questo caso è necessario che il file venga allegato al controllo.